Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 156 del 9 giugno 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 giugno 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 32

LEGGE 14 aprile 1982, n. 326.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonchè dell'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunità e la Comunità stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1982, n. 7.

Piano socio-sanitario della regione Piemonte per il triennio 1982-84.

(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 11 del 17 marzo 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84 è costituito dalla presente legge e dai suoi allegati, ai sensi degli articoli 55 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli articoli 73 e 74 dello statuto regionale.

La Regione, in aderenza agli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del programma regionale di sviluppo, nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana, persegue con il piano i seguenti fini:

a) la tutela, con intervento globale unitario, della salute fisica e psichica dei cittadini, privilegiando la prevenzione, potenziando in primo luogo i servizi di base e sviluppando i servizi di riabilitazione e le politiche di reinserimento sociale;
b) l'integrazione fra i servizi sanitari e servizi socio-assistenziali;
c) la distribuzione equilibrata ed organica sul territorio regionale dei servizi socio-sanitari;
d) l'aumento della produttività del sistema, nel rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici;
e) la ricerca della più alta qualificazione dei servizi, nell'interesse dell'utente.

Art. 2.
Contenuto

Il piano determina:

a) gli obiettivi generali della programmazione socio-sanitaria regionale;
b) la struttura organizzativa, l'ambito territoriale di riferimento, l'ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni socio-sanitarie;

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

dall'altra,

PREAMBOLO

RISOLUTI ad approfondire la cooperazione economica fra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro del gruppo dei settantasette paesi in via di sviluppo, dall'altra ;

NELLA PROSPETTIVA dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ;

ANIMATI dalla comune volontà di contribuire allo sviluppo economico della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia in vari settori di mutuo interesse, tenuto conto del rispettivo livello di sviluppo delle proprie economie ;

RISOLUTI ad intraprendere, conformemente alla dichiarazione comune firmata a Belgrado il 2 dicembre 1976, le iniziative necessarie per rafforzare, approfondire e diversificare le relazioni fra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, nonché l'interdipendenza e la complementarità delle loro economie, per un più armonioso sviluppo dei loro vincoli economici ;

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale al fine di favorire un migliore equilibrio nonché il miglioramento della struttura e lo sviluppo del volume dei loro scambi commerciali e l'incremento del benessere delle loro popolazioni ;

DECISI a garantire un fondamento più sicuro alla cooperazione, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali ;

DESIDEROSI di contribuire allo sviluppo della cooperazione economica tra paesi con diverso livello di sviluppo economico, nell'ambito degli sforzi della Comunità internazionale volti ad un ordine economico più giusto e più equilibrato ;

SOLLECITI di contribuire al conseguimento degli obiettivi degli accordi di Osimo, firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, in particolare degli obiettivi contenuti nel protocollo sulla zona franca e nell'accordo per la promozione della cooperazione economica fra questi due paesi ;

CONSAPEVOLI della necessità di tener conto della nuova situazione creatasi in seguito all'ampliamento della Comunità e di rafforzare gli esistenti vincoli di vicinato per organizzare rapporti economici e commerciali più armoniosi fra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

Joseph TROUVEROY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Peter MEYER MICHAELSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Horst GRABERT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Yves PAGNIEZ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario e Belgrado ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Brendan DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Attilio RUFFINI,
Ministro degli affari esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Paul HELMINGER,
Sottosegretario di Stato degli affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

D.F. van der MEI,
Sottosegretario di Stato degli affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

R.A. FARQUHARSON, CMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica a Belgrado ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Attilio RUFFINI,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ;

Wilhelm HAFERKAMP,
Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

Josip VRHOVEC,
Segretario federale degli affari esteri ;

ARTICOLO 1

Il presente accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale.

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2

La Comunità e la Iugoslavia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Iugoslavia con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici tra la Iugoslavia e la Comunità, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Iugoslavia.

ARTICOLO 4

Le parti contraenti incoraggiano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano al loro reciproco interesse e che si inseriscano nel quadro dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. La cooperazione nel settore industriale tra la Comunità e la Iugoslavia si prefigge in particolare di favorire quanto segue :

- una partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Iugoslavia per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia tenendo conto del reciproco interesse delle parti ;

- la prospezione e la promozione commerciali delle due parti sui rispettivi mercati nonché sui mercati dei paesi terzi ;

- l'incoraggiamento del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia in Iugoslavia, nonché della tutela dei brevetti e di altre proprietà industriali mediante accordi appropriati tra gli operatori economici e le istituzioni all'interno della Comunità e quelli della Iugoslavia ;

- l'incoraggiamento e la promozione della cooperazione nella produzione a lungo termine tra gli operatori economici delle due parti al fine di instaurare vincoli più stabili e più equilibrati tra le rispettive economie ;

- la ricerca delle vie e dei mezzi atti ad eliminare da ambo le parti gli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati ;

- l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Iugoslavia e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo ;

- scambi di informazioni disponibili sulle prospettive, sulle previsioni a breve ed a medio termine della produzione, del consumo e degli scambi.

L'ufficio per la cooperazione tra imprese è aperto agli operatori economici iugoslavi.

Le parti contraenti prendono le misure atte a promuovere ed a tutelare gli investimenti dell'altra parte nei rispettivi territori e cercano di concludere, nel mutuo interesse, degli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti.

La cooperazione nel settore dell'energia tra la Comunità e la Iugoslavia si prefigge di favorire in particolare la partecipazione degli operatori economici delle parti contraenti ai programmi di ricerca, di produzione e di trasformazione delle risorse energetiche della Iugoslavia, nonché ogni altra azione di reciproco interesse.

ARTICOLO 6

1. La Comunità e la Iugoslavia perseguono lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione nei settori scientifico e tecnologico, nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica COST.

2. Inoltre, le parti contraenti sono disposte a considerare la possibilità di una cooperazione in determinati settori di ricerca nei quali la Comunità realizza programmi scientifici e tecnici.

ARTICOLO 7

1. Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunità e la Iugoslavia si prefigge in particolare di :

- incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnica in materia di progetti di comune interesse, anche in paesi terzi ;

- promuovere in particolare gli investimenti di reciproco vantaggio e di sviluppare a tal fine la ricerca di complementarità.

2. A tale scopo la Comunità e la Iugoslavia :

- intensificano gli scambi di informazioni sugli orientamenti delle rispettive politiche agrarie, comprese le previsioni, a breve ed a medio termine, di produzione, di consumo ed in materia di scambi ;

- agevolano e favoriscono lo studio di progetti concreti di cooperazione che rispondano agli interessi reciproci delle due parti ;

- incoraggiano il perfezionamento e l'ampliamento dei contatti tra gli operatori economici.

ARTICOLO 8

1. Nel settore dei trasporti la Comunità e la Iugoslavia esaminano la possibilità di :

- migliorare e sviluppare, segnatamente ai fini della complementarità, le prestazioni di servizi, in particolare per quanto riguarda i trasporti interni, anche combinati,

- attuare in questo settore iniziative specifiche che rispondano al reciproco interesse.

2. La cooperazione si prefigge anche di favorire il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a reciproco vantaggio delle parti.

A tale scopo la Comunità e la Iugoslavia scambiano informazioni sui progetti di assi di comune interesse e promuovono la collaborazione per la loro realizzazione.

3. Inoltre la Comunità e la Iugoslavia

- procedono a scambi di vedute e di informazioni sullo sviluppo delle rispettive politiche dei trasporti ;

- incoraggiano la cooperazione tra i porti dell'Adriatico sulla base del reciproco interesse.

ARTICOLO 9

La Comunità e la Iugoslavia promuovono gli scambi di informazioni nel settore del turismo e la partecipazione a studi comuni sulle possibilità di sviluppo in questo settore e stimolano i contatti fra i loro organismi competenti e le associazioni professionali del turismo per incrementare il traffico turistico.

ARTICOLO 10

Al fine di migliorare la qualità ed il quadro di vita, l'ambiente e le condizioni di vita delle due parti, di mettere in comune le conoscenze tecniche in materia di ambiente, nonché di favorire la cooperazione per quanto riguarda i problemi ecologici, la Comunità e la Iugoslavia procedono a scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche ed incoraggiano l'attuazione in comune di specifiche azioni prioritarie.

ARTICOLO 11

La Comunità e la Iugoslavia incoraggiano gli scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche in materia di pesca e l'attuazione di progetti di comune interesse per promuovere ed approfondire la cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 12

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità e la Iugoslavia procedono a scambi di informazioni e ad analisi comuni in merito alle loro politiche economiche a medio termine, all'evoluzione delle loro bilance dei pagamenti e delle politiche che la determinano nonché all'evoluzione dei mercati finanziari sulle piazze europee, al fine di promuovere l'attività degli operatori economici.

Esse procedono, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, a scambi di informazioni in merito alle condizioni generali che possono influire sui flussi di capitali relativi al finanziamento degli investimenti in vari settori di comune interesse.

2. La Comunità partecipa al finanziamento dei progetti d'investimento di reciproco interesse, che tengano conto degli obiettivi del presente accordo, alle condizioni indicate nel protocollo n° 2 relativo alla cooperazione finanziaria.

ARTICOLO 13

1. Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti dall'accordo.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 14

Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.

A. PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 15

Fatte salve le disposizioni speciali, per taluni prodotti, del presente titolo e del protocollo n° 1, i prodotti originari della Iugoslavia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato A del presente accordo, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 16

Il regime di cui all'articolo 1 del protocollo n° 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972, concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda, si applica nei confronti della Iugoslavia per il periodo stabilito nel suddetto articolo.

ARTICOLO 17

1. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Iugoslavia e la Comunità concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili.

2. Al più tardi sei mesi prima della scadenza del suddetto accordo le parti contraenti stabiliscono il regime da applicare successivamente ai prodotti tessili.

ARTICOLO 18

1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunità saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.04	Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi :
	A. Idrogeno
	B. Gas rari
	C. altri metalloidi :
	I. Ossigeno
	III. Tellurio ed arsenico
	IV. Fosforo
	V. altri
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina) ; corindoni artificiali :
	A. Ossido di alluminio (allumina) e idrossido di alluminio
73.02	Ferro-leghe :
	B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio
	E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo :
	II. Ferro-silico-cromo
	G. altre
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati ; cermet, greggi o lavorati :
	B. Cadmium :
	I. greggio ; cascami e rottami

2.

Calendario	Aliquota di riduzione
- alla data di entrata in vigore dell'accordo	40 %
- a decorrere dal 1° gennaio 1982	80 %
- a decorrere dal 1° gennaio 1984	100 %

3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 è quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n° 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 19

I dazi doganali all'importazione nella Comunità per i prodotti enumerati nell'allegato B sono quelli indicati per ciascuno di essi nel suddetto allegato.

ARTICOLO 20

1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il Consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie.

Il Consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Consiglio di cooperazione entro questo termine, la Comunità puo' prendere le misure necessarie. Peraltro dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del protocollo n° 1, alle condizioni stabilite da questo ultimo.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Consiglio di cooperazione, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine.

3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

B. PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 21

Per i prodotti sottoelencati, originari della Iugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono nuovamente ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi :	
	A. Cavalli :	
	II. destinati alla macellazione (a)	1,6 %
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	C. Ciliegie :	
	ex I. dal 1° maggio al 15 luglio :	
	- visciole	10 % con riscoss. min. di 3 UCE per 100 kg peso netto (b)
	ex II. dal 16 luglio al 30 aprile :	
	- visciole	12 % (b)
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	ex D. altre :	
	- visciole	13 %
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservanzione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	ex E. altre :	
	- visciole	6 %
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n° 08.01 al n° 08.05 incluso) :	
	ex G. altre :	
	- visciole	4 %
12.03	Semi, spore e frutti da semenza :	
	E. altri	4 %
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	- visciole	18 % + (P)
	ex B. altre :	
	- visciole	18 %
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande :	
	C. Bevande alcoliche :	
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege, presentate in recipienti contenenti :	
	ex a) due litri o meno :	
	- acquaviti di prugne dette "Sljivovica", munite di un certificato di autenticità che sarà definito dalle competenti autorità	0,3 UCE l'ettolitro per grado volume di alcole + 3 UCE l'ettolitro (c)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.
(c) Nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 5.420 hl.

ARTICOLO 22

1. I vini di uve fresche della sottovoce 22.05 ex C I a) ed ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia, beneficiano del regime all'importazione nella Comunità definito nei seguenti paragrafi, purché, fatte salve le norme particolari previste nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari ai prezzi di riferimento della Comunità ad essi applicabili.

2. Per i vini di cui al paragrafo 1, il dazio doganale all'importazione nella Comunità è ridotto del 30 % nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 12.000 ettolitri.

3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica ai vini che, previa verifica dell'equivalenza della legislazione iugoslava in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia, saranno stati stabiliti tra le autorità competenti delle parti contraenti mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 23

1. Per il tabacco del tipo "Prilep" della sottovoce 24.01 ex B della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Iugoslavia, i dazi doganali sono sospesi al livello del 7 % ad valorem con riscossione minima di 13 ECU/100 kg e riscossione massima di 45 ECU/100 kg.

2. Il regime all'importazione nella Comunità definito al paragrafo 1, si applica al tabacco del tipo "Prilep", munito di un certificato di origine e di autenticità, nel quadro di un contingente tariffario comunitario annuo di 1.500 tonnellate.

3. Le rispettive autorità competenti delle parti contraenti definiscono mediante scambio di lettere le disposizioni e le procedure relative al certificato di origine e di autenticità indicato al paragrafo 2.

ARTICOLO 24

1. L'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato C non puo' essere superiore :

- al 5 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al 104 % del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 106 % del medesimo ;

- al 15 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al 102 % del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 104 % del medesimo ;

- al 50 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 102 % del medesimo ;

- al 75 % del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 98 % del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al medesimo ;

- all'80 % del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 96 % del prezzo di orientamento ed inferiore al 98 % del medesimo ;

- all'85 % del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 90 % del prezzo di orientamento ed inferiore al 96 % del medesimo ;

- al 90 % del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è inferiore al 90 % del prezzo di orientamento.

2. a) La Iugoslavia comunica ai servizi competenti della Comunità qualsiasi informazione utile relativa ai prezzi praticati all'esportazione, nonché alle quantità ed alla presentazione dei prodotti esportati (animali vivi, carcasse, quarti) ;

b) la Iugoslavia prende tutte le misure utili affinché il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, resti ad un livello equivalente a quello che risulta dall'applicazione del prelievo normale ;

c) per contribuire alla stabilizzazione del mercato interno della Comunità, la Iugoslavia rispetta un adeguato ritmo di consegna e prende tutte le disposizioni utili per vigilare all'ordinato sviluppo delle sue esportazioni nella Comunità, in particolare con un efficace controllo di ciascuna spedizione mediante un certificato attestante che la merce è originaria e proveniente dalla Iugoslavia e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato C. Il testo di detto certificato è stabilito di comune accordo tra i servizi competenti delle due parti ;

d) le modalità relative all'applicazione delle lettere a), b) e c) saranno definite nel quadro della cooperazione da stabilire tra i servizi competenti della Iugoslavia e della Comunità ;

e) le riduzioni dei prelievi si eseguono nel quadro di un volume di 2.900 tonnellate mensili nel caso in cui il prezzo del mercato comunitario sia inferiore al 98 % del prezzo di orientamento.

ARTICOLO 25

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità puo' modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tali casi la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Iugoslavia.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Iugoslavia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente.

C. DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26

I prodotti di cui al presente accordo, originari della Iugoslavia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

ARTICOLO 27

La Iugoslavia concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

ARTICOLO 28

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di regimi speciali relativi alla circolazione delle merci previsti negli accordi frontalieri conclusi anteriormente tra uno o più Stati membri e la Iugoslavia.

ARTICOLO 29

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Iugoslavia ha la facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla Comunità, qualora tali misure siano rese necessarie dalla sua industrializzazione e dal suo sviluppo. Conformemente agli obiettivi dell'accordo, la Iugoslavia sceglie le misure che meno pregiudicano gli interessi commerciali ed economici della Comunità.

3. Essa ne informa la Comunità, al fine di consentire, al momento opportuno, gli scambi di opinioni appropriati in materia.

4. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dalla Iugoslavia a norma del paragrafo 2.

ARTICOLO 30

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 3.

ARTICOLO 31

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione puo' adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 32

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 33

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sui cambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Iugoslavia, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 34

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

ARTICOLO 35

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le procedure di cui all'articolo 38.

2. In caso di misure dirette contro le sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 36

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38.

ARTICOLO 37

Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 36 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

ARTICOLO 38

1. Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 2, la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti. Prima che la parte contraente in causa prenda le misure opportune, ha luogo una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione, se l'altra parte lo richiede.

2. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che escluda un esame preventivo, la parte contraente interessata puo' applicare senza indugi, nelle situazioni di cui agli articoli 35 e 36, le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

3. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

ARTICOLO 39

In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficoltà emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.

ARTICOLO 40

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Iugoslavia, la parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ZONA FRANCA ISTITUITA CON GLI ACCORDI DI OSIMO

ARTICOLO 41

Nell'attuazione della cooperazione, la Comunità e la Iugoslavia accordano particolare attenzione alle iniziative che si iscrivono nel quadro degli accordi di Osimo firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Le parti contraenti tengono conto in particolare del reciproco interesse annesso al conseguimento degli obiettivi dei suddetti accordi per quanto riguarda l'elenco dei progetti sottoposti ad un finanziamento nel quadro della cooperazione.

ARTICOLO 42

1. Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunità, nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Iugoslavia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n° 3 nella suddetta zona.

2. Esse evitano in particolare, per quanto possibile, di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli articoli 20 e 29 o del protocollo n° 1.

ARTICOLO 43

Per l'applicazione degli articoli 41 e 42, la Comunità e la Iugoslavia cooperano strettamente in sede di Consiglio di cooperazione in particolare per tener conto dell'evoluzione dei progetti di sviluppo della zona, conformemente agli obiettivi degli accordi di Osimo.

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA MANODOPERA

ARTICOLO 44

Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza iugoslava, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini.

La Iugoslavia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

ARTICOLO 45

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza iugoslava ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità, nonché l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Iugoslavia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e prestazioni di vecchiaia, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

5 La Iugoslavia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

ARTICOLO 46

1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 45.

2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1

ARTICOLO 47

Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 46 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Iugoslavia e gli Stati membri, se detti accordi prevedono un regime più favorevole per i cittadini iugoslavi o per i cittadini degli Stati membri.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 48

1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 49

1. Il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti della Comunità e dei suoi Stati membri e da rappresentanti della Iugoslavia.

2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Iugoslavia.

ARTICOLO 50

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 51

1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione.

2. Esso puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 52

Nel quadro del Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a consultazioni nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo, dovessero sorgere o rischiassero di sorgere dei problemi nel funzionamento dell'accordo in generale e segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le situazioni di perturbazione del mercato.

ARTICOLO 53

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

ARTICOLO 54

1. Quando la Comunità conclude un accordo di associazione o di cooperazione che ha un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

ARTICOLO 55

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

ARTICOLO 56

1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione.

2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra parte è in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia.

Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.

Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 57

Nei settori contemplati dall'accordo :

- il regime applicato dalla Iugoslavia nei confronti della Comunità non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società ;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Iugoslavia non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le organizzazioni di lavoro associato iugoslavi.

ARTICOLO 58

1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali.

2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo II, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Iugoslavia e nella Comunità e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Iugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 59

I protocolli 1, 2 e 3, gli allegati A, B e C, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere che figurano nell'atto finale costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 60

La durata dell'accordo è illimitata.

Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 61

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni precisate dal trattato stesso, e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

ARTICOLO 62

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno di di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 63

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

Peter HEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Horst GRABERT

Pour le Président de la République française,

Yves PAGNIEZ

For the President of Ireland,

Brendan DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Attilio RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Paul HELMINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

D.F. van der MEI

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

R.A. FARQUHARSON

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

ATTILIO RUFFINI

Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

Josip VRHOVEC

PROTOCOLLO N. 1

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15

ARTICOLO 1

1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati I-IV sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi ; i massimali per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati per ciascun prodotto.

2. Quando viene raggiunto il massimale stabilito per l'importazione di un prodotto, si puo' ripristinare la riscossione dei dazi doganali, di cui al paragrafo 1, all'importazione del prodotto in questione, sino al termine dell'anno civile.

Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

3. Se, per due anni successivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori all'80 % dell'importo stabilito, la Comunità puo' soprassedere all'applicazione di tale massimale.

4. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali di cui agli allegati I-IV sono aumentati annualmente del 5 %, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II - A, per i quali l'aumento dei massimali segue lo stesso ritmo del livello di autolimitazione stabilito per il medesimo prodotto nell'ambito dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Iugoslavia e la Comunità, concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili.

Tuttavia, nel caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità di prorogare di un anno il massimale o i massimali stabiliti per l'anno precedente.

ARTICOLO 2

1. La Comunità si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all'allegato III nei seguenti casi :

- approvazione di una definizione comune dell'origine relativa ai prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati ;

- decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune ;

- attuazione di una politica comune nel settore dell'energia.

2. In questo caso, la Comunità concede alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli accordati in virtù dell'accordo.

Su richiesta dell'altra parte, si potranno tenere consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sulle misure prese a norma delle disposizioni del presente capoverso.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le norme dell'accordo non recano pregiudizio alle regolamentazioni non tariffarie applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

ALLEGATO I

relativo a taluni prodotti industriali

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale tonnellate
31.02 (1)	Concimi minerali o chimici azotati :	
	B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	2.000
	C. altri	18.000
31.05 (1)	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti od involucri di un peso lordo massimo di 10 Kg.	30.000
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.) ; fibra vulcanizzata :	
	B. altri :	
	I. Cellulosa rigenerata	1.000
	II. Nitrati di cellulosa	509
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie :	
	B. altre :	
	II. non nominati :	
	- dei tipi utilizzati per velocipedi, per velocipedi con motore ausiliario, per motocicli e moto "scooters" ; protettori (flaps) (presentati isolatamente) ; tubolari	2.000
	- altri	2.800
42.03	Oggetto di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti :	
	A. Oggetti di vestiario	
	B. Guanti, comprese le muffole :	
	II. speciali per sport	250
	III. altri	
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie ; legno intarsiato o incrostato	90.000 m3
44.18	Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	22.000
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	340
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce n° 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale :	
	A. Calzature con tomaia di cuoio naturale	400
	B. altre	138

(1) La Iugoslavia non potrà esportare in Italia quantitativi superiori a quelli consolidati

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del massimale tonnellate
70.05	Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	4.000
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune :	
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica :	
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, cappelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1.500
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce nº 73.19	8.000
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	600
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	1.650
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	1.000
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	2.200
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco	1.900
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :	
	B. altre macchine ed apparecchi	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti	2.750
	C. Parti e pezzi staccati	1.200
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione :	
	B. altri	1.600
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	250
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	545
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati :	
	B. Rimorchi e semirimorchi :	
	II. altri	1.500
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce nº 94.02) e loro parti :	
	B. altri :	
	ex II. non nominati :	
	- esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per automobili	5.000
94.03	Altri mobili e loro parti	4.400

ALLEGATO II

relativo a taluni prodotti tessili

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	3.747
2	55.09	Altri tessuti di cotone	tonnellate	4.590 (1)
3	56.07 A	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	tonnellate	359
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi da indumenti per bambini piccoli, in cotone o in fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diverse da indumenti per bambini piccoli	1.000 pezzi	1.134
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) 22 bbb) ccc) ddd) eee)	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [(escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	275
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	Calzoncini, shorts e pantaloni, di tessuti per uomo e per ragazzo ; pantaloni di tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	163
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	96

(1) Diversi dai greggi e sbiancati al massimo al 15 %

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
8	61.03 A	Camicie e camicette tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	619
9	55.08 62.02 B III a) 1	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone	tonnellate	202
12	60.03 A B I II b) C D	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche, per donna	1.000 paia	1.288
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, di tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A (di tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	138
16	61.01 B V c) 1 2 3	Vestiti e completi, tessuti per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1.000 pezzi	143
18	61.03 B C	Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	50
24	60.04 B IV b) 1 bb) d) 1 bb)	Pigiami a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per uomo e per ragazzo	1.000 pezzi	180
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza o per bambini (diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés))	1.000 pezzi	209

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
48	53.07 53.08 B	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	209
52	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	tonnellate	66
67	60.05 A II b) 5 B 60.06 B II B III	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti) a maglia non elastica né gommata Manufatti (diversi dai costumi da bagno), a maglia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	tonnellate	159
73	60.05 A II b) 3	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.000 pezzi	238

II - B

Categoria di prodotti	N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Unità	Massimale 1980
22	56.05 A	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	253
23	56.05 B	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	153
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili in polietilene o polipropilene, di larghezza inferiore a 3 m Sacchi di tessuti fabbricati con lamette e simili	tonnellate	186
37	56.07 B	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco	tonnellate	599
56	56.06 A	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	tonnellate	25
57	56.06 B	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	tonnellate	1
-	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	tonnellate	1.750

ALLEGATO III

relativo a taluni derivati del petrolio

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : A. Oli leggeri : III. destinati ad altri usi B. Oli medi : III. destinati ad altri usi C. Oli pesanti : I. Oli da gas : c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili : c) destinati ad altri usi III. Oli lubrificanti ed altri : c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo 27 (a) d) destinati ad altri usi	425.000 tonnellate
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : A. Propano di purezza uguale o superiore a 99 % : I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile B. altri : I. Propani e butani commerciali : c) destinati ad altri usi	
27.12	Vaselina : A. greggia : III. destinata ad altri usi B. altra	
27.13	Paraffina, cera di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi ("gatsch", "slack wax", ecc.), anche colorati : B. altri : I. greggi : c) destinati ad altri usi II. non nominati	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : C. altri : II. non nominati	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO IV

relativo a taluni prodotti di base

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi ; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega tra loro ; mercurio :	
	D. Mercurio :	
	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 UCE	17 tonnellate
73.02	Ferro-leghe :	
	A. Ferro-manganese :	
	II. altro	60 tonnellate
	C. Ferro-silicio	4.000 tonnellate
	D. Ferro-silico-manganese	600 tonnellate
	E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo :	
	I. Ferro-cromo	1.000 tonnellate
	di cui ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbone inferiore o uguale a 0,10 % e una quantità di cromo superiore a 30 % fino ad un massimo di 90 % (ferro-cromo ultraraffinato)	500 tonnellate
76.01	Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio :	
	A. Alluminio greggio	1.750 tonnellate
73.01	Piombo greggio (anche argentifero) ; cascami e rottami di piombo :	
	A. Piombo greggio :	
	II. altro	650 tonnellate
79.01	Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco :	
	A. Zinco greggio	550 tonnellate

ALLEGATO A

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie : B. altri
ex 05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri ; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, comprese le barbe e i cascami : - Avorio, tartaruga, unghie di tartaruga
05.13	Spugne naturali
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali : ex B. altri : - Gomma lacca imbianchita
13.03	Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : A. Succhi ed estratti vegetali : VI. di luppolo ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati : - Sostanze pectiche e pectinati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori di panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili) : A. Vimini : II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta ex C. altre : - Bambù, canne e simili, canne d'India, giunchi e simili, non greggi o semplicemente spaccati
ex 14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie : - con supporto - altri : - Crine vegetale - Capoc : - non greggio

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove : - ad eccezione delle materie prime vegetali per la tintura o la concia, i semi duri, i vinaccioli, i gusci e le noci (noci di corozo, palma dum e simili) da tagliare : - con supporto
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente ; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente : B. altre
17.02	Altri zuccheri allo stato solido, sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : A. Lattosio e sciroppo di lattosio : I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro B. Glucosio e sciroppo di glucosio : I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.04	Salse ; condimenti composti :
	B. Salse a base di polpa di pomodoro
	C. altri
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati :
	B. Lieviti naturali morti :
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
	II. altri
	C. Lieviti artificali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
	G. altre :
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :
	- ad esclusione degli idrolizzati di proteine, degli autolizzati di lievito e dei cuori di palma
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n° 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande :
	- ad esclusione delle acquaviti di prugne commercializzate dette "Sljivovica"

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseine :
	A. Caseine
	C. altri
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :
	A. Albumine :
	II. altre :
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzine preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili :
	A. Bozzine preparate ed appretti preparati :
	I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove :
	T. D-Glucitolo (sorbite), diverso da quello della sottovoce 29.04 C III

ALLEGATO B

relativo al regime tariffario e alle modalità da applicare a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati all'articolo 19

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :	
	A. Acido stearico	2 %
	B. Acido oleico	5 %
	D. Alcoli grassi industriali	6 %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	9 %
	B. Gomme da masticare del genere "chewing-gum"	(em con riscoss. (mass. del 23 %
	C. Preparazione detta "cioccolato bianco"	(em con riscoss. (mass. del 27 % + daz
	D. altri	(em con riscoss. (mass. del 27 % + daz
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	em
	B. Gelati	(em con riscoss. (mass. del 27 % + daz
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	(em con riscoss. (mass. del 27 % + daz
	D. altre :	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti da latte :	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	(em con riscoss. (mass. del 27 % + daz
	b) altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	em
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	6 % + em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	(em con riscoss. (mass. del 27 % + daz

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
18.06 (segue)	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	em
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	6 % + em
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	em
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	6 % + em
	c) uguale o superiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	em
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	6 % + em
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed-rice", "corn-flakes" e simili	em
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati :	
	A. Lieviti naturali vivi :	
	I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
	II. Lieviti di panificazione	em
	III. altri	10 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	em
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte ; paste alimentari ripiene	em
	C. Gelati	em
	D. Iogurt preparati ; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	em
	E. Preparazioni dette "fondute"	(em con riscoss. (mass. di 25 UCE per (100 kg di peso netto

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
21.07 (segue)	G. altre :	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- idrolizzati di proteine, autolizzati di lievito	6 %
	- cuori di palma	9 %
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola :	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	em
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	em
	cc) uguale o superiore a 45 %	em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %	em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %	em
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	em
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %	em
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	em
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	em
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %	em
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	em
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	em

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
21.07 (segue)	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 % :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	

Nº della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio da applicare
21.07 (segue)	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	b) altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	em
	- altre	6 % + em

ALLEGATO C

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 24

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : II. altri : a) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (a)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n° 01.01 al n° 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : II. della specie bovina : a) fresche o refrigerate : 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati : aa) carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a) 2. Quarti anteriori e busti : aa) quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a) 3. Quarti posteriori e selle : aa) quarti posteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto "pistola" - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

PROTOCOLLO N. 2

relativo alla cooperazione finanziaria
tra la Repubblica federativa socialista di Iugoslavia
e la Comunità economica europea

ARTICOLO 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico della Iugoslavia e che presentano un interesse comune per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e per la Comunità.

ARTICOLO 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di messa in atto della cooperazione finanziaria, potrà essere impegnato un importo complessivo di 200 milioni di unità di conto europee (UCE) sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle sue risorse proprie.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato per la partecipazione al finanziamento di determinati progetti d'investimento, presentati alla Banca dalle banche o da organizzazioni di lavoro associato che hanno sede in Iugoslavia.

3. L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure stabilite dallo statuto della Banca.

ARTICOLO 3

1. Le somme da impegnare ogni anno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, debbono essere ripartite con la massima regolarità su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. Le eventuali rimanenze dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, potranno essere utilizzate sino ad esaurimento. In questo caso l'utilizzazione avverrà con modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

ARTICOLO 4

I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti ; il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito.

ARTICOLO 5

Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti puo' assumere la forma di cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare le banche iugoslave e gli organismi e gli istituti di credito degli Stati membri o di Stati terzi, oppure gli organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 6

Le organizzazioni di lavoro associato, costituite a norma di legge iugoslava, con o senza partecipazione, sotto forma di impresa comune, degli investitori stranieri, possono beneficiare a parità di condizioni dei finanziamenti stabiliti nel quadro della cooperazione finanziaria.

ARTICOLO 7

I beneficiari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo della cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e la Comunità economica europea.

La Banca si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 8

1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare di appalto ed ai contratti si svolge in base alle pratiche ed agli usi della Banca.

2. La Iugoslavia riserva agli appalti e ai contratti stipulati per l'esecuzione di progetti finanziati a titolo della cooperazione finanziaria un regime fiscale e doganale almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 9

La Iugoslavia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtù della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.

ARTICOLO 10

La concessione di un prestito ad un beneficiario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, puo' essere subordinata, da parte della Banca, alla garanzia della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

ARTICOLO 11

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Iugoslavia s'impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 12

I risultati della cooperazione finanziaria possono venire esaminati dal Consiglio di cooperazione.

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione
della nozione di «prodotti originari» e ai metodi
di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5, sono considerati

1. come prodotti originari della Iugoslavia ;

   a) i prodotti totalmente ottenutivi ;

   b) i prodotti ottenuti in Iugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

   Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunità, ai sensi del paragrafo 2 qui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Iugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all'articolo 3, paragrafo 3

2. come prodotti originari della Comunità ;

   a) i prodotti totalmente ottenutivi ;

   b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

   Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Iugoslavia, ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 2

Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Iugoslavia o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a) :

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino ed oceanico ;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati ;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che ivi sono allevati ;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) ;

h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero di materie prime ;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate ;

j) le merci ivi contenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i)

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti :

a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;

b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limite, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria :

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essicazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe) ;

b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi ;

c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli ;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento ;

d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari ;

e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari

f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo ;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f) ;

h) la macellazione degli animali

ARTICOLO 4

Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Iugoslavia o nella Comunità siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

- da un lato,

per quel che concerne i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;

per quel che concerne i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunità o dalla Comunità in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Iugoslavia o della Comunità, consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità o della Iugoslavia

a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese di esportazione ed in base al quale è stato attraversato il paese di transito ;

b) o da un'attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

- una descrizione esatta delle merci ;

- la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata ;

- la certificazione delle condizioni nelle quali è stata effettuata la sosta delle merci ;

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempreché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1420 unità di conto europee, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo.

Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è l'equivalente in quella moneta nazionale dell'unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avrà il controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonché all'articolo 17, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro considerato

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato

come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte della sua attrezzatura normale, ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti.

ARTICOLO 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore Tale domanda è redatta sul formulario che figura all'allegato V del presente protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

ARTICOLO 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo.

2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale

parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questa formula è stampata in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione ; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello.

Il formato del certificato è di mm 210 x 297, ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata è carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m2. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far rilasciare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato è munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.

ARTICOLO 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Le autorità suddette hanno la facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.

ARTICOLO 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidità del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrispone alle merci presentate.

ARTICOLO 15

Lo sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o più altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovaño le merci.

ARTICOLO 16

Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo è compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilità di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono già state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno di e 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo.

E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17

1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano eslcusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 90 unità di conto europee quando si tratta di piccole spedizioni o a 285 unità di conto europee, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Iugoslavia per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Iugoslavia o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Iugoslavia e purché sia data dimostrazione probante alle autorità doganali

a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dalla Iugoslavia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte ;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Iugoslavia o nella Comunità ;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Iugoslavia o nella Comunità, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione ;

d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione.

2. Alle autorità di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.

ARTICOLO 19

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'esportatore deve :

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "IZDATO NAKNADNO".

ARTICOLO 20

In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorità doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE"

ARTICOLO 21

La Iugoslavia e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservare nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio

ARTICOLO 22

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Iugoslavia e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

ARTICOLO 23

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 26

1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il Comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali della Iugoslavia.

ARTICOLO 27

La Comunità e la Iugoslavia adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 28

La Comunità e la Iugoslavia adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 29

Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazione esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.

ARTICOLO 30

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 31

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Iugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 32

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articolo 1 e 2

Le espressioni "la Comunita" o "la Iugoslavia" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Iugoslavia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - ad articolo 1

Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità o della Iugoslavia non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 4 - ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 5 - ad articolo 2, lettera f)

L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi :

- immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Iugoslavia,
- che battono bandiera di uno Stato membro o della Iugoslavia ;
- che, per quanto riguarda gli Stati membri, appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro e di cui l'amministratore o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri e di cui, inoltre, il capitale, per quanto concerne le società di persone o le società a responsabilità limitata, appartiene almeno per il 50 % agli Stati membri, a collettività pubbliche o a cittadini degli Stati membri ;
- che, per quanto concerne la Iugoslavia, appartengono almeno per il 51 % a cittadini della Iugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato aventi sede principale in Iugoslavia e di cui l'amministratore o gli amministratori ed i membri dell'organo d'amministrazione sono cittadini della Iugoslavia e di cui, inoltre, per quanto concerne gli investimenti di stranieri nelle organizzazioni di lavoro associato iugoslave, almeno il 51 % degli investimenti appartiene a cittadini della Iugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato iugoslave ;
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Iugoslavia ;
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Iugoslavia.

Nota 6 - ad articolo 4

Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (eclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n° 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n° 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n° 08.01 al: n° 08.09 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n° 08.01 al n° 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n° 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n° 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n° 07.06	Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n° 07.05, da prodotti della voce n° 07.06 o da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole ; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti "primo sugo"	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 17.02	Altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati ; sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 19.02	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 11.07	
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione a partire da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn-flakes" e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecole e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :		
	A. Frutta a guscio		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati "prodotti originari" dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
	B. Altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.02	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 20.02	
ex 21.07	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n° 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati" per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette ; sigari e sigaretti, tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n° 24.01 sono "prodotti originari"

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 32.04 e 32.05 (1)	
32.07	Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come "sostanze luminescenti"	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (1)	
ex 33.06	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi (1)	
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola		Fabbricazione a partire da granturco o patate
ex 35.07	Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.02 (1)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.01 (1)	

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco 3.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 (1)	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni in forme, in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	"Acceleranti di vulcanizzazione" preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi : - gli oli di flemma e l'olio di Dippel - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi naftenici - gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi solfonaftenici - i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali - gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele - gli scambiatori di ioni - i catalizzatori - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - i cementi, le malte e composizioni simili, refrattari - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - i carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n° 38.01) in composizioni metallo-grafitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre, o di altri semi-prodotti - la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n° 29.04 - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.01 al n° 39.06 incluso, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, e stecche per busti, per vestiti e accessori di vestimenta e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole, dette "mescole-madri", costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicilica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n° 41.02 al n° 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari della voce n° ex 43.02 (1)	
ex 44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
ex 44.28	Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno in fuscelli	
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n° 45.01

(1) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 48.07	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
ex 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 49.11	
50.04 (1)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n° 50.04
50.05 (1)	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.03
ex 50.07 (1)	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti compresi tra le voci nn. 50.01 e 50.03 incluso
ex 50.07 (1)	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.01 o da prodotti della voce n° 50.03 non cardati né pettinati

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
50.09 (2)	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.02 o della voce n° 50.03
51.01 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 (1)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici c da paste tessili
52.01 (1)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 (2)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n° 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
53.06 (1)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.07 (1)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.08 (1)	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n° 53.02
53.09 (1)	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n° 53.02 o da crini della voce n° 05.03, greggi
53.10 (1)	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 05.03 e da 53.01 a 53.04 incluso
53.11 (2)	Tessuti di lana o di peli fini		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci da n° 53.01 a n° 53.05 incluso
53.12 (2)	Tessuti di peli grossolani o di crine		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 53.02 al n° 53.05 incluso o a partire da crine della voce n° 05.03
54.03 (1)	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n° 54.02
54.04 (1)	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 (2)	Tessuti di lino o di ramiè		Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
55.05 (1)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 (1)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 (2)	Tessuti di cotone a punto di garza		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 (2)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 (2)	Altri tessuti di cotone		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
56.05 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (1)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 (2)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 incluso
57.06 (1)	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n° 57.03
ex 57.07 (1)	Filati di canapa		Fabbricazione a partire da canapa greggia
ex 57.07 (1)	Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa		Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 incluso
ex 57.07	Filati di carta		Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche e artificiali ; in fiocchi o loro cascami, non cardati né pettinati
57.10 (2)	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03		Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n° 57.03

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente la disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 57.11 (2)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 57.01, 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n° 57.07
ex 57.11	Tessuti di filati di carta		Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 (1)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02 (1)	Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n° 57.07
58.04 (1)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
58.05 (1)	Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n° 58.06		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 (1)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 (1)	Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n° 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Fabbricazione à partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (1)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (1)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
59.01 (1)	Ovatte o manufatti di ovatta ; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ,
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.02 (1)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati esclusi i feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (1)	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
59.03 (1)	"Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute" anche impregnati o spalmati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (1)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07
59.05 (1)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n° 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07
59.06 (1)	Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Fabbricazione a partire da filati

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Fabbricazione a partire da filati
59.10 (1)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
ex 59.11	Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da filati
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici		Fabbricazione a partire da prodotti chimici
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Fabbricazione a partire da filati
59.13 (1)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Fabbricazione a partire da filati semplici

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
59.15 (1)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (1)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (1)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex capitolo 60 (1)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da prodotti delle voci dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (2)

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisca il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco 3.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (1) (2) (3)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) (2)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
61.07	Cravatte		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) (2)
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi i colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da filati (1) (2)
ex 61.11	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1)
62.01	Coperte		Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (2) (3)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(3) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) (2)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi (1) (2)
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature		Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito ; calzature (non comprese nella voce n° 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati con tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n° 65.01, anche guarniti		Fabbricazione a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Fabbricazione a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.07	

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n° 73.19		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce n° 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame ; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.03	Lamiere,lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco 3.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito (1)
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco 3.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m2		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m2 (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito (1)
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito (1)
ex Cap. 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuati materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito (2)

(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di "prodotti originari" rispettando le condizioni di cui all'elenco B.
(2) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce 84.59 fino al 31 dicembre 1984.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati "non originari" il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti "originari", - e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag, siano prodotti "originari"
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettro-tecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentanto da prodotti "originari" - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n° 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, pezzi e parti (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Cap. 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07 (esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica), 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex 90.07	Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi da lampade e tubi a scarica della voce n° 85.20, esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, ad accensione elettrica		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono impiegati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore, dei prodotti, parti e pezzi (1) impiegati sia rappresentato da prodotti "originari"

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 91.04 e 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito.

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
91.08	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari"
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti della voce n° 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" - e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito (2)

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

(2) Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari"	Lavorazione o trasformazione che quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati "non originari", nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n° 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di "prodotti originari" ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito,
ex 05.02	Setole di maiale o di cinghiale preparate	Preparazione di setole di maiale o di cinghiale mediante pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 17.01	Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.02	Lattosio, glucosio, zucchero d'acero e altri zuccheri, allo stato solido, aromatizzati o colorati	Fabbricazione a partire da altri zuccheri allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 17.03	Melassi, aromatizzati o con aggiunta di coloranti	Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 25.19	Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro	Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite)
ex 25.32	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex Cap. da 28 a 37	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 28.13), i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03), i tannini (ex 32.01), gli oli essenziali, i resinoidi e i sottoprodotti terpenici (ex 33.01), le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra, composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili (ex 35.07)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 28.13	Anidride solforica	Fabbricazione a partire da anidride solforosa
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamento, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 32.01	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti ; resinoidi	Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per "effleurage" o macerazione
ex 33.01	Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire da oli essenziali liquidi o concreti e da resinoidi
ex 35.07	Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra, composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili	Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex Cap. 38	Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (ex 38.05), l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purificata (ex 38.07), la pece nera (pece di catrame vegetale) (ex 38.09)	Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 38.09	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione dal catrame di legno
ex Cap. 39	Materie platiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di bovini (compresi bufali) e di equini, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 44.22	Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati principali, ma non altrimenti lavorato

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 50.09 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento ("épincetage"), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
ex 67.01	Spolverini e scopette di piume	Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e calugine
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche	Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli prezioni, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio :	
	- nelle forme indicate alle voci dal n° 73.07 al n° 73.13 incluso	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n° 73.06
	- nelle forme di cui alla voce n° 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n° 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline "speiss" ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinaggio per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
76.16	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.02	Altri lavori di magnesio	Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 82.09	Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i roncoli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n° 82.06	Fabbricazione a partire da lame di coltelli
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
ex 84.05	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n° 87.01) e macchine semifisse, a vapore	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei prezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti "originari" - e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag, siano prodotti "originari"

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari", il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" (1)
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati "non originari", il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" (1)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n° 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (2)
ex 95.05	Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati

(1) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(2) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari"
N° della tariffa doganale	Designazione	
ex 95.08	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorati, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo
ex 96.01	Oggetti di spazzolificio	Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 97.06	Teste di mazze da golf di legno o di altre materie	Fabbricazione a partire da sbozzi
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

ALLEGATO IV

ELENCO

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N° della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più dal 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi : - aciclici, - cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, - benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

EUR. 1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

....

e

....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari ([1])

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ([1]), designazione delle merci

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione ([2])

modello .... n. ....

del ....

Ufficio doganale ....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

....

A ...., addì ....

Timbro

....

(Firma)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ...., addì ....

....

(Firma)

([1]) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

([2]) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a ...., addì .... Timbro .... (Firma)	Fatto a ...., addì .... Timbro .... (Firma) (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR. 1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

....

e

....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci

9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

____

____

____

____

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi [1]:

____

____

____

____

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ______________________, addì ______________

____
(Firma)

[1] Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO **EUR. 2** N.

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**
tra (¹) .... e ....

2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

3 **Dichiarazione dell'esportatore**
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.

4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 Osservazioni (²)

8 **Paese d'origine** (³)

9 **Paese di destinazione** (⁴)

10 **Peso lordo (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (⁴) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(¹) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(²) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(³) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(⁴) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

<table>
<tr>
<td>

13 Richiesta di controllo

Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).

Fatto a ...., addì .... 19.....

Timbro dell'ufficio

....
(Firma)

</td>
<td>

14 Risultato del controllo

Il controllo effettuato ha permesso di constatare

☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (¹);

☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (¹)

Fatto a ...., addì .... 19.....

Timbro dell'ufficio

....
(Firma)

(¹) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

</td>
</tr>
</table>

(*) *Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.*

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prim di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte, e

del Presidente della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

dall'altra,

riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentoottanta per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

all'atto della firma di tale accordo hanno

- adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso :

 1. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 nonché agli articoli 21, 22 e 23

 2. Dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Iugoslavia

 3. Dichiarazione comune relativa alla zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo

 4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

 5. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 3

 6. Dichiarazione di intenti delle parti contraenti

 7. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione e ai contatti fra l'Assemblea parlamentare europea e i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I.

 8. Dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

 9. Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo

- preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso :

1. Dichiarazione della Iugoslavia relativa all'articolo 24
2. Dichiarazione della Iugoslavia relativa a taluni prodotti agricoli
3. Dichiarazione della Comunità relativa al regime comunitario applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Iugoslavia
4. Dichiarazione della Comunità relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo
5. Dichiarazione della Comunità relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n° 2
6. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 29 del protocollo n° 3
7. Dichiarazione della Comunità relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate
8. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino
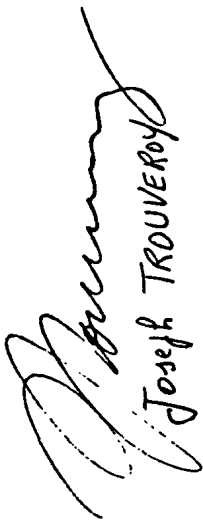
e preso atto :

- dello scambio di lettere relativo alle operazioni di lavorazione e di trasformazione di taluni articoli tessili
- dello scambio di lettere relativo alla manodopera iugoslava occupata nella Comunità.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità, alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

Peter MEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Horst GRABERT

Pour le Président de la République française,

Yves PAGNIEZ

For the President of Ireland,

Brendan DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Attilio RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Paul HELMINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

D. F. van der MEI

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland,

R. A. FARQUHARSON

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

Attilio RUFFINI

Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije,

Josip VRHOVEC

Dichiarazione comune
relativa al protocollo n° 1
nonché agli articoli 21, 22 e 23

La Comunità e la Iugoslavia convengono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui al protocollo n° 1 nonché i contingenti tariffari comunitari di cui agli articoli 21, 22 e 23 saranno applicati "pro rata temporis".

Dichiarazione comune
relativa al regime comunitario
da applicare all'importazione di giovani bovini maschi
destinati all'ingrasso, originari
e provenienti dalla Iugoslavia

La Comunità e la Iugoslavia convengono che la sospensione al 30 % del prelievo integrale venga applicata ad una quantità massima di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso il cui livello è fissato ogni anno dal Consiglio delle Comunità europee, conformemente al regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968.

Per la redazione del bilancio estimativo la Comunità e la Iugoslavia applicano la seguente procedura di collaborazione :

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri della Comunità circa il rispettivo fabbisogno di animali destinati all'ingrasso.

   Sulla base di questi dati e alla luce delle loro previsioni, essi formulano una stima globale del fabbisogno comunitario.

2. Le competenti autorità iugoslave verranno informate di queste stime.

3. Verranno quindi organizzate con la massima sollecitudine riunioni tra le autorità competenti iugoslave ed i servizi della Commissione. Le riunioni saranno destinate :

   - ad uno scambio di opinioni sull'insieme del mercato della carne bovina nella Comunità, nonché sulle prospettive di produzione e di consumo ;

   - ad un'analisi comparativa degli elementi che permettono di formulare le stime del fabbisogno comunitario in materia di animali vivi destinati all'ingrasso ;

   - ad uno scambio delle informazioni riguardanti le possibilità di esportazione della Iugoslavia.

4. A conclusione di dette riunioni, la Commissione redige un progetto di bilancio da trasmettere al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi che sono emersi dalle discussioni e che si prestano ad una valutazione quantitativa quanto più possibile realistica.

Il progetto di bilancio trasmesso al Consiglio sarà corredato di un documento che riporta il contenuto essenziale delle opinioni espresse dai partecipanti sul fabbisogno della Comunità e sulle loro possibilità di esportazione in ordine ai prodotti in causa.

5. Questo bilancio dovrebbe essere redatto in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e da permettere un aumento delle importazioni in funzione dell'incremento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato.

Alla luce di quanto precede, si suppone che i livelli annui delle importazioni di animali destinati all'ingrasso a titolo del bilancio presentino una tendenza al rialzo per un periodo di vari anni, in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario.

Dichiarazione comune
relativa alla zona istituita dagli accordi
firmati ad Osimo

Consapevoli dell'importanza annessa allo sviluppo della zona franca istituita dagli accordi firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, le parti contraenti riaffermano la loro volontà di conferire tutto l'interesse possibile all'applicazione delle disposizioni dell'accordo inerenti allo sviluppo della zona suddetta

A tal fine esse ritengono indispensabile, oltre alla necessità di sviluppare in modo particolare le azioni di cooperazione volte a favorire gli investimenti nella zona franca, l'attuazione di misure di promozione commerciale, nella più ampia misura compatibile con l'accordo.

Di conseguenza esse hanno convenuto che i prodotti che saranno fabbricati nella zona potranno beneficiare di un regime all'importazione per quanto possibile favorevole e stabile A tal fine, esse ritengono necessario dispensare detti prodotti dalle misure che esse potrebbero essere indotte ad attuare a norma degli articoli 20 e 29 o del protocollo n° 1 Tenuto conto degli obiettivi da conseguire ne deriverà, particolarmente per il Consiglio di cooperazione, la necessità, in caso di determinazione di massimali tariffari, di accordare un trattamento speciale ai prodotti che hanno acquisito l'origine nella zona e, di conseguenza, di stabilire detti massimali ad un livello che garantisca l'effettivo beneficio del regime speciale deciso per i prodotti in causa, senza compromettere l'obiettivo di evitare le perturbazioni sul mercato

Inoltre, nell'ambito dell'applicazione degli articoli 20 o 29 dell'accordo, le parti contraenti definiranno le condizioni atte ad agevolare la commercializzazione dei prodotti fabbricati nella zona.

Dichiarazione comune
relativa all'articolo 42 dell'accordo

Le parti contraenti decidono che, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, le modalità che si rivelassero necessarie per constatare che i prodotti contemplati all'articolo 42 hanno acquisito l'origine nella zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo saranno stabilite nel più breve tempo possibile per tener conto, in particolare, dello sviluppo della zona suddetta.

Dichiarazione comune
relativa al protocollo n° 3

Per quanto riguarda la Iugoslavia, l'espressione "autorità doganali" contenuta nel protocollo n° 3 comprende anche le autorità pubbliche autorizzate in questo paese in materia di rilascio, di visto e di controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e di eventuale controllo di autenticità dei formulari EUR 2.

Dichiarazione di intenti
delle parti contraenti

---

1. Ambo le parti precisano che l'applicazione dell'accordo implica da parte loro l'impegno, in funzione del rispettivo sviluppo economico, di promuovere, ogniqualvolta possibile, la presa in considerazione favorevole dei reciproci interessi commerciali, economici e finanziari.

2. Esse concordano di presentare ogni anno all'esame del Consiglio di cooperazione le misure attuate da entrambe le parti in applicazione del paragrafo 1, nonché le disposizioni relative ai regimi speciali contemplati nell'accordo.

Dichiarazione comune
relativa alla cooperazione e ai contatti fra
l'Assemblea parlamentare europea ed
i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I.

Le parti contraenti hanno deciso di contribuire al proseguimento della cooperazione e dei contatti stabiliti tra l'Assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I.

Dichiarazione comune
relativa alla presentazione dell'accordo al GATT
da parte della Comunità

Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

Dichiarazione interpretativa
relativa alla nozione di "parti contraenti"
che figura nell'accordo

La Comunità economica europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità

Dichiarazione della Iugoslavia
relativa all'articolo 24

La Iugoslavia si impegna affinché la somma delle sue esportazioni dei prodotti riportati all'allegato C dell'accordo non superi in nessun caso il volume indicato all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), nella situazione di mercato di cui al suddetto paragrafo.

Dichiarazione della Iugoslavia
relativa a taluni prodotti agricoli

Considerata l'entità delle sue esportazioni agricole nel mercato comunitario e l'evoluzione sfavorevole di queste esportazioni, la Iugoslavia ha ribadito il proprio interesse per i prodotti appartenenti ai settori degli ortofrutticoli freschi e conservati, delle conserve di carni suine, delle carni ovine, del vino e del tabacco. Essa presenterà la questione al Consiglio di cooperazione al fine di ricercare soluzioni adeguate, conformemente agli scopi contemplati dall'accordo.

Dichiarazione della Comunità
relativa al regime comunitario applicabile
all'importazione di giovani bovini maschi
destinati all'ingrasso,
originari e provenienti dalla Iugoslavia

Durante il periodo di validità dell'accordo e per una quantità da determinare conformemente alla procedura concordata nella relativa dichiarazione comune, la Comunità si impegna a limitare al 30% del prelievo integrale l'importo del prelievo applicabile all'importazione dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o pari a 300 kg, della voce 01.02 A II ex b), originari e provenienti dalla Iugoslavia.

5

Dichiarazione della Comunità relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 35 e 36 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità degli articoli 37 e 38, nonché a norma dell'articolo 40, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n° 2

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo n° 2 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità :

Marco tedesco	0,828
Sterlina inglese	0,0885
Franco francese	1,15
Lira italiana	109
Fiorino olandese	0,286
Franco belga	3,66
Franco lussemburghese	0,14
Corona danese	0,217
Lira sterlina irlandese	0,00759.

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo comma. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili quotidianamente ; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Dichiarazione della Comunità
relativa all'articolo 29
del protocollo n° 3

Nell'intento di evitare per quanto possibile le distorsioni tra i regimi da essa applicati nelle relazioni con i partner commerciali e riferendosi all'articolo 29 del protocollo n° 3, la Comunità si riserva, durante l'applicazione dell'accordo, di presentare all'esame del Consiglio di cooperazione la possibilità di instaurare misure che non consentano, per i prodotti impiegati, la restituzione dei dazi doganali o il beneficio dell'esonero dai dazi doganali sotto qualsiasi forma.

Dichiarazione della Comunità
relativa al sistema
delle preferenze tariffarie generalizzate

1. La Comunità dichiara che l'accordo non pregiudica il mantenimento della Iugoslavia nell'elenco dei paesi beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.

2. Il paragrafo 1 sarà applicato in conformità con le pertinenti disposizioni dell'accordo

Dichiarazione
del rappresentante della Repubblica federale di Germania
sull'applicazione dell'accordo a Berlino

L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

SCAMBIO DI LETTERE

RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE E DI TRASFORMAZIONE

DI TALUNI ARTICOLI TESSILI

Signor Presidente,

mi pregio di notificarLe la seguente comunicazione

La Comunità si riserva il diritto di attuare disposizioni riguardanti le operazioni di lavorazione e di trasformazione degli articoli tessili, le quali saranno subordinate ad autorizzazione ; dette disposizioni sostituiranno quelle attualmente in vigore in taluni Stati membri della Comunità.

A questo proposito, la Comunità cercherà di mantenere le correnti di scambio instauratesi finora con la Iugoslavia.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.

Presidente della delegazione
della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue

"mi pregio di notificarLe la seguente comunicazione

La Comunità si riserva il diritto di attuare disposizioni riguardanti le operazioni di lavorazione e di trasformazione degli articoli tessili, le quali saranno subordinate ad autorizzazione ; dette disposizioni sostituiranno quelle attualmente in vigore in taluni Stati membri della Comunità.

A questo proposito, la Comunità cercherà di mantenere le correnti di scambio instauratesi finora con la Iugoslavia.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.".

Mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.

Presidente della delegazione
della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

SCAMBIO DI LETTERE

RELATIVO ALLA MANODOPERA IUGOSLAVA

OCCUPATA NELLA COMUNITÀ

Signor Presidente,

mi pregio informarLa a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nell'ambito di colloqui da prevedere a tal fine, sulla situazione della manodopera iugoslava occupata nella Comunità.

Questi scambi di opinioni saranno intesi ad esaminare le possibilità di compiere progressi nella realizzazione dell'uguaglianza del trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari nonché dei membri delle loro famiglie in fatto di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie.

Gli scambi di opinioni, che non dovranno riguardare le materie contemplate dall'accordo, verteranno in particolare sui problemi socio-culturali e soprattutto sulle azioni che potrebbero essere intraprese con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia al fine di promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine e di mantenere i legami con la cultura di detto paese

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e precisare nel contempo che la Iugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali.

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue :

"mi pregio informarLa a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nell'ambito di colloqui da prevedere a tal fine, sulla situazione della manodopera iugoslava occupata nella Comunità.

Questi scambi di opinioni saranno intesi ad esaminare le possibilità di compiere progressi nella realizzazione dell'uguaglianza del trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari nonché dei membri delle loro famiglie in fatto di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie.

Gli scambi di opinioni, che non dovranno riguardare le materie contemplate dall'accordo, verteranno in particolare sui problemi socio-culturali e soprattutto sulle azioni che potrebbero essere intraprese con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia al fine di promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine e di mantenere i legami con la cultura di detto paese.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e precisare nel contempo che la Iugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali.".

Mi pregio accusare ricevuta della lettera di cui sopra e preciso nel contempo che la Iugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali.

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

ACCORDO

TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
da un lato, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,
dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità ;

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO :

ARTICOLO 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 2

Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un miglior equilibrio dei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.

ARTICOLO 3

1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originari della Iugoslavia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente ed esenti da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni dei prodotti elencati qui di seguito sono subordinate ad un sistema di massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, conformemente ai paragrafi 3-7 ; i massimali fissati per l'anno dell'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fianco di ciascun prodotto.

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	[illegible] (in tonnellate)
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse : A. Ghisa specolare (spiegel) B. Ghise ematiti C. Ghisa fosforose D. Ghise non nominate : II. altre	19.978
73.03	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	29.002
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (comprese la vergella o tondione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) : I. semplicemente placcate : a) laminate o estruse a caldo	19.010
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti : A. Profilati : I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) : a) semplicemente placcati : 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole	2.708
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo : A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo : I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : III. stagnati : a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) : a) semplicemente placcati : 1. laminati a caldo	5.607
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : A. Lamiere dette "magnetiche" B. altre lamiere : I. semplicemente laminate a caldo	

a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.13 (segue)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :	34.453
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c) di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :	
	b) stagnate	
	c) zincate o piombate	
	d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate :	
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :	
	2. altre	
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n° 73.06 al n° 73.14 incluso :	
	A. Acciai fini al carbonio :	
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :	
	b) altri :	
	1. Lingotti	
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni	
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. Larghi piatti	
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :	
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :	
	1. semplicemente placcati :	
	aa) laminati o estrusi a caldo	
	VI. Nastri :	
	a) semplicemente laminati a caldo	
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :	
	1. semplicemente placcati :	
	aa) laminati a caldo	
	VII. Lamiere :	
	a) semplicemente laminate a caldo	
	b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :	
	2. inferiore a 3 mm	
	c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d) altrimenti foggiate o lavorate :	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Nº della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
73.15 (segue)	B. Acciai legati :	
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :	
	b) altri :	
	1. Lingotti :	
	bb) altri	
	2. Blumi, billette, bramme, bidoni	
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere	18.741
	IV. Larghi piatti	
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :	
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo	
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :	
	1. semplicemente placcati :	
	aa) laminati o estrusi a caldo	
	VI. Nastri :	
	a) semplicemente laminati a caldo	
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :	
	1. semplicemente placcati :	
	aa) laminati a caldo	
	VII. Lamiere :	
	a) Lamiere dette "magnetiche"	
	b) altre lamiere :	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :	
	bb) inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate :	
	aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

3. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

4. Se per due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono state inferiori all'80 % dell'importo stabilito, la Comunità puo' soprassedere all'applicazione di detto massimale

5. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali indicati al paragrafo 2 sono maggiorati del 5 % ogni anno.

6. In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riservà la possibilità di rinnovare per un anno il o i massimali stabiliti per l'anno precedente

7. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il Comitato misto per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il Comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Comitato misto entro questo termine, la Comunità puo' prendere le misure necessarie. Tuttavia dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni dei paragrafi 2-6, alle condizioni stabilite da questi ultimi.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Comitato misto, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine.

Il Comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 4

Le disposizioni degli articoli 26-40 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

ARTICOLO 5

Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia si applicano al presente accordo.

ARTICOLO 6

1. Se le offerte presentate dagli operatori economici iugoslavi rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente puo' attuare le misure appropriate, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se la Iugoslavia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, l'altra parte contraente puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine ; in particolare, essa puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

ARTICOLO 7

L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 8

1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 9

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

ARTICOLO 10

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, a richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

ARTICOLO 11

Le disposizioni degli articoli 41-43 e 53-57 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

ARTICOLO 12

1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali.

2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo I, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Iugoslavia e nella Comunità e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Iugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
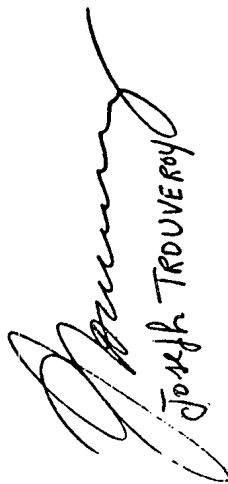
ARTICOLO 13

Il presente accordo si applica al territorio in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni fissate dal trattato stesso, e al territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

ARTICOLO 14

L'allegato, le dichiarazioni e lo scambio di lettere che figurano nell'atto finale fanno parte integrante del presente accordo.
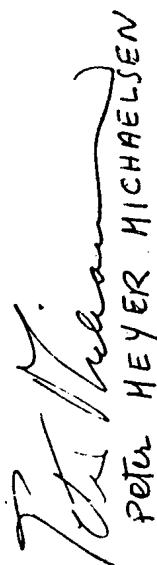
ARTICOLO 15

Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi.
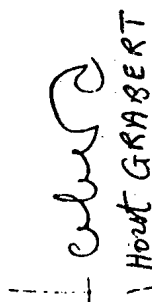
ARTICOLO 16

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbo-croata, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
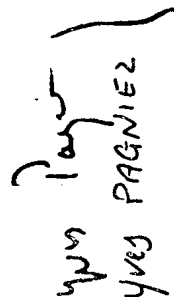
ARTICOLO 17

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

Peter HEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Horst GRABERT

Pour le Président de la République française,

Yves PAGNIEZ

For the President of Ireland,

Brendan DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Attilio RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Paul HELMINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

D.F. van der MEI

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland,

R. A. FARQUHARSON

For Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije,

Josip VRHOVEC

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

N° della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti ; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) : A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) : II. altri B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio : A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)
27.01	Carboni fossili ; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati o non ; carbone di storta : A. Coke e semi-coke di carbon fossile : II. altri B. Coke e semi-coke di lignite
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe : A. Ferro manganese : I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o di acciaio ; ferro e acciaio spugnoso (spugna) : B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) : A. Blumi e billette : I. laminati B. Bramme e bidoni : I. laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) : I. semplicemente placcate : a) laminate o estruse a caldo

Nº della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :
	A. Profilati :
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	a) semplicemente placcati :
	1. laminati o estrusi a caldo
	B. Palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :
	A. semplicemente laminati a caldo
	B. semplicemente laminati a freddo :
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
	III. stagnati :
	a) Latta
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :
	a) semplicemente placcati :
	1. laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :
	A. Lamiere dette "magnetiche"
	B. altre lamiere :
	I. semplicemente laminate a caldo
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm
	c) di 1 mm o meno
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
	b) stagnate :
	1. Latta
	2. altre
	c) zincate o piombate
	d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
	V. altrimenti forgiate o lavorate :
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
	2. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal nº 73.06 al nº 73.14 incluso :
	A. Acciai fini al carbonio :
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
	b) altri
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. Larghi piatti

Nº della nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
73.15	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri :
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati a caldo
	VII. Lamiere :
	a) semplicemente laminate a caldo
	b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
	2. inferiore a 3 mm
	c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	d) altrimenti foggiate o lavorate :
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	B. Acciai legati :
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :
	b) altri
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. Larghi piatti
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati o estrusi a caldo
	VI. Nastri :
	a) semplicemente laminati a caldo
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :
	1. semplicemente placcati :
	aa) laminati a caldo
	VII. Lamiere :
	a) Lamiere dette "magnetiche"
	b) altre lamiere :
	1. semplicemente laminate a caldo
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :
	bb) inferiore a 3 mm
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie
	4. altrimenti foggiate o lavorate :
	aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

N° della Nomenclatura del CCD	Designazione delle merci
73.15	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
	A. Rotaie :
	II. altre
	B. Controrotaie
	C. Traverse
	D. Stecche e piastre d'appoggio :
	I. laminate

ATTO FINALE

I rappresentanti

del Regno del Belgio,

del Regno di Danimarca,

della Repubblica federale di Germania,

della Repubblica francese,

dell'Irlanda,

della Repubblica italiana,

del Granducato di Lussemburgo,

del Regno dei Paesi Bassi,

del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e

della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentoottanta,

per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del cartone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro,

all'atto della firma di tale accordo hanno

- adottato le seguenti dichiarazioni allegate al presente atto :

  - dichiarazione comune relativa all'articolo 3

  - dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo

- preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto :

  1) Dichiarazione della Comunità relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate
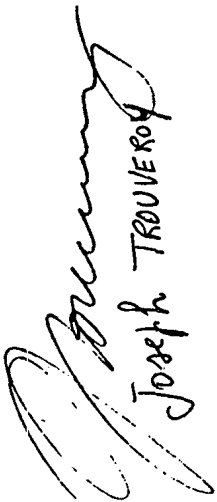
  2) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino

- e preso atto :
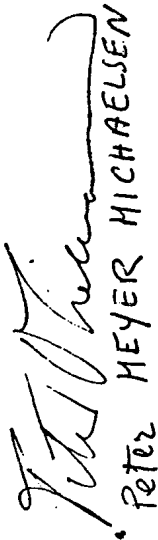
  - dello scambio di lettere relativo all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentoottanta.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Joseph TROUVEROY

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

Peter MEYER MICHAELSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Horst GRABERT

Pour le Président de la République française,

Yves PAGNIEZ

For the President of Ireland,

Brendan DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Attilio RUFFINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Paul HELMINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

D.F. van der MEI

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

R.A. FARQUHARSON

For Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Wilhelm HAFERKAMP

Za Predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

Josip VRHOVEC

209

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3

La Comunità e la Iugoslavia convengono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 3 saranno applicati "pro rata temporis".

Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo

---

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

---

Dichiarazione della Comunità relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate

---

1. La Comunità dichiara che l'accordo non pregiudica il mantenimento della Iugoslavia nell'elenco dei paesi beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.

2. Il paragrafo 1 sarà applicato in conformità con le pertinenti disposizioni dell'accordo.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino

---

L'accordo si applica anche al Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

SCAMBIO DI LETTERE

RELATIVO ALL'ARTICOLO 60 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Signor Presidente,

a seguito dei negoziati per la conclusione di un accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, svoltisi tra i rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e i rappresentanti delle Comunità europee, che trattavano a nome delle rispettive autorità, mi pregio comunicarLe l'accordo delle mie autorità su quanto segue :

I rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ed i rappresentanti della Comunità decidono di elaborare in sede di Comitato misto le misure che consentiranno, durante la prima tappa dell'accordo, di applicare reciprocamente le norme di prezzo stabilite all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative disposizioni di applicazione.

Prendo atto che le vendite di prodotti siderurgici effettuate nella Comunità dagli esportatori iugoslavi sono soggette al regime dei prezzi di base all'importazione pubblicati nella Gazzetta delle Comunità europee n° L 344 del 31 dicembre 1979.

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
delle Comunità europee

Signor Presidente,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue :

"a seguito dei negoziati per la conclusione di un accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, svoltisi tra i rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e i rappresentanti delle Comunità europee, che trattavano a nome delle rispettive autorità, mi pregio comunicarLe l'accordo delle mie autorità su quanto segue :

I rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ed i rappresentanti della Comunità decidono di elaborare in sede di Comitato misto le misure che consentiranno, durante la prima tappa dell'accordo, di applicare reciprocamente le norme di prezzo stabilite all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative disposizioni di applicazione.

Prendo atto che le vendite di prodotti siderurgici effettuate nella Comunità dagli esportatori iugoslavi sono soggette al regime dei prezzi di base all'importazione pubblicati nella Gazzetta delle Comunità europee n° L 344 del 31 dicembre 1979.".

Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia più alta considerazione.

Presidente della delegazione
della Repubblica socialista
federativa di Iugoslavia

ACCORDO

IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

RECANTE MODIFICA DELL'ALLEGATO «A» DELL'ACCORDO PROVVISORIO

FRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

RELATIVO AGLI SCAMBI COMMERCIALI

ED ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE

Lettera n° 1

Belgrado, 3 aprile 1981

Signora Presidentessa,

mi pregio informarLa che un errore materiale figura nell'allegato A dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Dato che questo errore conduce ad un risultato diverso da quello ricercato dalle parti in merito al regime applicabile alle importazioni di taluni prodotti della sottovoce 29.04 della tariffa doganale comune, originari dalla Iugoslavia, occorre modificare l'allegato A come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03 a 24.02	invariato
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
35.01 a 38.19	invariato

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di confermarmi nel contempo l'accordo della Sua delegazione sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signora Presidentessa, l'espressione della mia più alta considerazione

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

Lettera n° 2

Belgrado, 3 aprile 1981

Signor Presidente,

con la Sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue

"Mi pregio informarLa che un errore materiale figura nell'allegato A dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Dato che questo errore conduce ad un risultato diverso da quello ricercato dalle parti in merito al regime applicabile alle importazioni di taluni prodotti della sottovoce 29.04 della tariffa doganale comune, originari dalla Iugoslavia, occorre modificare l'allegato A come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03 a 24.02	invariato
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
35.01 a 38.19	invariato

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di confermarmi nel contempo l'accordo della Sua delegazione sul suo contenuto.".

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera e Le confermo l'accordo della mia delegazione sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del
Consiglio esecutivo federale della
Repubblica socialista federativa
di Iugoslavia

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651062/9) Roma, 1982 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S.